

Principali disposizioni di favore, previste dalle Leggi statali e regionali, per i nuovi Comuni nati da Fusione

A livello statale

- **Patto di stabilità:** i comuni istituiti a seguito di fusione a decorrere dal 2011 sono sottoposti alle regole del patto di stabilità dal quinto anno successivo a quello della loro istituzione (ex art. 1 comma 498 L.190/14).
- **Spese personale:** l'art.1 comma 450 della L.190/14 dispone che ai comuni istituiti a seguito di fusioni che abbiano un rapporto della spesa personale sulla spesa corrente inferiore al 30 per cento non si applicano, nei primi 5 anni dalla fusione, i specifici vincoli e limitazioni relativi alle facoltà assunzionali e ai rapporti di lavoro a tempo determinato, fermo restando il limite della spesa complessiva per il personale sostenuta dai singoli enti nell'anno precedente la fusione, ed i vincoli generali sull'equilibrio dei bilanci;
- **Procedura accelerativa per l'adozione del nuovo statuto:** i comuni che hanno avviato il procedimento di fusione, possono definire lo statuto del nuovo ente anche prima della istituzione dello stesso. Tale statuto deve essere approvato in testo conforme da tutti i consigli comunali ed entra in vigore con l'istituzione del nuovo comune (ex art. 1 comma 117 L.56/14).
- **Municipi e forme particolari di collegamento tra la nuova amministrazione e le aggregazioni preesistenti:** nei comuni sorti a seguito della fusione di più comuni, lo statuto del nuovo comune può prevedere, oltre alla istituzione di municipi nei territori delle comunità di origine "forme particolari di collegamento" tra l'ente locale sorto dalla fusione e le comunità che appartenevano ai comuni originari (art. 1 comma 116 L.56/14)
- **Margini di indebitamento:** il nuovo comune può utilizzare i margini di indebitamento consentiti anche ad uno solo dei comuni originari, anche nel caso in cui dall'unificazione dei bilanci non risultano spazi di indebitamento (art. 1 comma 119 L.56/14).
- **Tributi e tariffe differenziati:** è previsto il mantenimento - non oltre l'ultimo esercizio finanziario del primo mandato amministrativo del nuovo comune - dei tributi e delle tariffe differenziati per ciascuno dei territori degli enti preesistenti alla fusione, ove il nuovo comune sorto dalla fusione istituisca municipi (art. 1 comma 132 L.56/14).
- **Benefici Unione europea ed esenzione oneri fiscali trasferimento beni mobili e immobili:** l'istituzione del nuovo comune non priva i territori dei comuni estinti dei benefici stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali in loro favore. E' inoltre prevista l'esenzione dagli oneri fiscali per il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili dai comuni estinti al nuovo comune (ex art. 1 comma 128 L.56/14).
- **Politiche di sviluppo delle risorse umane:** le risorse destinate ai singoli comuni per le politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività del personale, previste dal contratto collettivo di lavoro del comparto e autonome locali del 1° aprile 1999, sono trasferite in un unico fondo del nuovo comune con la medesima destinazione (ex art. 1 comma 123 L.56/14).
- **Documenti di cittadini e imprese:** l'indicazione della residenza nei documenti dei cittadini e delle imprese resta valida fino alla scadenza, anche se successiva alla data di istituzione del nuovo comune (ex art. 1 comma 127 L.56/14).

- **Codici di avviamento postale:** i codici di avviamento postale dei comuni preesistenti possono essere conservati nel nuovo comune (ex art. 1 comma 129 L.56/14).
- **Centrale unica di committenza:** l'obbligo sancito dal comma 3bis (prima parte) dell'art.33 del D.Lgs.163/2006, Codice dei contratti, diretto a centralizzare i procedimenti di acquisto di lavori, beni e servizi, si applica ai Comuni istituiti a seguito di fusione solamente "dal terzo anno successivo a quello di istituzione"

A livello regionale

- **Obbligo di esercizio delle funzioni in forma associata:** gli obblighi previsti dall'art.7, comma 3, secondo periodo della l.r. n.21/2012, sono sospesi fino al termine del procedimento legislativo di fusione per i Comuni che abbiano formalmente approvato e trasmesso, a norma dell'art.8, comma 2, della l.r. n.24/1996, istanza alla Giunta regionale per l'avvio dell'iniziativa legislativa per la fusione di Comuni (ex art. 9, comma 4, l.r. n.13/2015)
- **Priorità assoluta** dei Comuni nati da fusione **nei programmi e provvedimenti regionali che prevedono contributi a favore degli enti locali** nei dieci anni successivi alla loro costituzione (art. 16, comma 6, l.r. 10/2008).
- **Permanenza in vigore dei regolamenti e degli atti amministrativi a contenuto generale**, compresi gli strumenti urbanistici, dei Comuni di origine, finché non provveda il nuovo Comune (art. 14, comma 3, l.r. n. 24 del 1996).
- Altre disposizioni di favore possono essere previste nelle leggi regionali di istituzione del nuovo Comune.

<http://autonomie.regione.emilia-romagna.it/fusioni-di-comuni/approfondimenti/iter-per-la-fusione/principali-disposizioni-di-favore-previste-dalle-leggi-statali-e-regionali-per-i-nuovi-comuni-nati-da-fusione>